

INTERVENTI SUL SISTEMA DEL CREDITO A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID-19

DL n. 18 del 17 marzo 2020 (Cura Italia)

L'art. 56 prevede che le attività imprenditoriali svolte da microimprese, piccole e medie imprese, che hanno subito in via temporanea una riduzione della liquidità dovuta alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, possono presentare una domanda di "moratoria straordinaria".

La domanda di moratoria può essere presentata:

- per aperture di credito a revoca e prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiori, a quella di pubblicazione del presente Decreto; gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30 settembre 2020;
- per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020, i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni;
- per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing, in scadenza prima del 30 settembre 2020, è sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.

L'unica condizione richiesta dal Decreto per poter accedere alla richiesta di moratoria è che le imprese richiedenti non presentino esposizioni c.d. "deteriorate", e che pertanto non abbiano segnalazioni presso la Centrale Rischi.

Ne risulta che l'Istituto di Credito a cui viene presentata la domanda, verificata la regolarità della posizione, non può esimersi dal concedere il beneficio.

L'art. 78 comma 2 istituisce presso il MIPAAF un fondo con una dotazione di 100 milioni di Euro per l'anno 2020 destinato alla copertura totale degli interessi passivi su finanziamenti bancari destinati al capitale circolante e alla ristrutturazione dei debiti, per la copertura dei costi sostenuti per interessi maturati negli ultimi due anni su mutui contratti dalle medesime imprese, nonché per l'arresto temporaneo dell'attività di pesca. I criteri di attuazione del fondo saranno stabiliti da appositi Decreti Ministeriali d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

Moratoria Associazione Bancaria Italiana (ABI)

Esiste la possibilità di aderire alla moratoria predisposta dall'Associazione Bancaria Italiana (ABI), in accordo con gli Istituti di Credito aderenti, che si differenzia da quella ex. Art. 56 del DL 'Cura Italia' per il fatto di essere discrezionale, in quanto sarà l'Istituto di Credito che su richiesta del cliente deciderà o meno se concedere il beneficio. Il vantaggio di questa tipologia di Moratoria è il limite temporale, che attualmente prevede il beneficio fino al 31/12/2020.

Non si ha ancora certezza se l'accesso alla moratoria ABI non vada ad incidere sul rating creditizio, come invece è assicurato per quella ex art. 56 del DL Cura Italia

DL n. 23 del 08/04/2020 (Decreto Liquidità)

Per favorire la ripartenza del **sistema produttivo** italiano, una volta superata l'emergenza sanitaria causata dal covid-19, è stato deciso di trasformare il Fondo di Garanzia per le PMI in uno strumento capace di garantire fino a 100 miliardi di euro di liquidità, potenziandone la dotazione finanziaria ed estendendone l'utilizzo anche alle imprese fino a 499 dipendenti.

È inoltre previsto un forte snellimento delle procedure burocratiche per accedere alle garanzie concesse dal Fondo, che agirà su tre direttrici principali:

- **garanzia al 100%** per i prestiti di importo non superiore al 25% dei ricavi fino a un massimo di 25.000 euro, senza alcuna valutazione del merito di credito. In questo caso le banche potranno erogare i prestiti senza attendere il via libera del Fondo di Garanzia; (Il modulo per la richiesta è già disponibile: Allegato 4-bis) –
- **garanzia al 100%** (di cui 90% Stato e 10% Confidi) per i prestiti di importo non superiore al 25% dei ricavi fino a un massimo di 800.000 euro, senza valutazione andamentale;
- **garanzia al 90%** per i prestiti fino a 5 milioni di euro, senza valutazione andamentale.

Nuove regole del FCG valevoli fino al 31 dicembre 2020

Limite ricavi del beneficiario	Durata Finanziamento	Periodo preammortamento	Importo massimo finanziamento	Importo garanzia diretta	Importo garanzia in riassicurazione	Valutazione del beneficiario
Nessun limite	Fino a 72 mesi	24 mesi	25% dei ricavi fino a un Max € 25.000	100%	100%	Nessuna valutazione
€ 3.200.000			25% dei ricavi fino a un Max € 800.000	100% di cui: 90% garanzia statale + 10% garanzia confidi o di altro fondo		Nessuna valutazione
Nessun limite	Fino a 72 mesi		Uno tra i seguenti importi: - doppio spesa salariale 2019 - 25% ultimo fatturato - fabbisogno per capitale esercizio e investimento a 18 mesi	90%	100%	Nessuna valutazione

Per le imprese di grandi dimensioni e le PMI, inclusi lavoratori autonomi e liberi professionisti, che abbiano esaurito la propria capacità di accesso al Fondo centrale di Garanzia, si prevede la concessione fino al 31 dicembre 2020 di una garanzia di SACE sui finanziamenti bancari accordati alle seguenti condizioni (in linea con quelle definite dal paragrafo 3.2. del Temporary Framework della Commissione sugli aiuti di Stato alle imprese colpite dall'emergenza):

- durata non superiore a 6 anni, con possibilità di avere fino a 24 mesi di pre-ammortamento;
- impresa beneficiaria non inclusa nella categoria delle imprese in difficoltà e non avente esposizioni deteriorate, salvo quelle maturate da febbraio 2020;
- importo garantito non superiore al maggiore tra il 25% del fatturato annuo dell'impresa del 2019 e il doppio dei costi del personale dell'impresa relativi al 2019;
- impegno dell'impresa beneficiaria a non approvare la distribuzione di dividendi nei dodici mesi successivi all'erogazione del finanziamento e di gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali.

In relazione ai finanziamenti aventi le dette caratteristiche si prevede la seguente copertura:

- pari al 90% dei finanziamenti destinati a imprese con meno di 5mila dipendenti in Italia e fatturato non superiore a 1,5 miliardi;
- pari all'80% dei finanziamenti destinati a imprese con più di 5mila dipendenti in Italia e fatturato compreso tra 1,5 e 5 miliardi (su base consolidata);
- pari al 70% per imprese con fatturato superiore a 5 miliardi (su base consolidata).

Come si può notare le possibilità sono diverse e non così di semplice accesso. Consigliamo di rivolgersi alla propria Banca, che rappresenta l'interlocutore necessario per l'accesso alle varie misure di finanziamento. *(Si evidenzia che è automatica la sola prestazione della garanzia, mentre il finanziamento è soggetto comunque alla valutazione della Banca erogante)*

Eventualmente per situazioni complesse e chiarimenti potete contattare i tecnici AVA che vi metteranno in comunicazione col Nostro consulente **Dr. Andrea Pantano**

Si segnala anche la disponibilità del dr. Giorgio Tamiazzo - Settore Specialisti ODG e Agroalimentare
Area Territoriale Nord Est Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A

Cell. +39 335 7578712

mail: <mailto:giorgio.tamiazzo@mps.it>